

**Civile Ord. Sez. 1 Num. 4852 Anno 2019**  
**Presidente: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.**  
**Relatore: CAIAZZO ROSARIO**  
**Data pubblicazione: 19/02/2019**

sul ricorso 15946/2014 proposto da:

Comune di Caserta, in persona del sindaco pro-tempore,  
elettivamente domiciliato in Roma, Via Aquileia n.12, presso lo  
studio dell'avvocato Morsillo Andrea, rappresentato e difeso  
dall'avvocato Rubino De Ritis Massimo, giusta procura a margine del  
ricorso;

-ricorrente -

contro

1

ORD.

1918

2018

*Luigi*

Conorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, in liquidazione, Articolazione Territoriale CE, ex Consorzio Obbligatorio Intercomunale A.C.S.A. CE/3 (Azienda Consortile Servizi Ambientali) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Gramsci n.7, presso lo studio dell'avvocato Rubino Rossella, rappresentato e difeso dagli avvocati Contestabile Gianfranco, D'Errico Vincenzo, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 1926/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2018 dal cons. CAIAZZO ROSARIO.

#### **RILEVATO CHE**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiunse al Comune di Caserta di pagare all'Azienda Consortile Servizi Ambientali la somma di euro 2.810.125,42 oltre interessi, a titolo di corrispettivi dovuti per l'attività di smaltimento dei rifiuti presso gli impianti di CDR effettuata a favore dello stesso Comune.

Con citazione del 5.7.06 il Comune di Caserta propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo in riconvenzionale la compensazione tra il credito ingiunto ed il controcredito di euro 1.500.000,00 relativo ai costi sostenuti per l'allestimento del sito di trasfenza, credito riconosciuto dal Commissario di Governo per l'emergenza dei rifiuti in Campania.

L'ACSA si costituì resistendo all'opposizione.

Con sentenza del 9.4.10, il Tribunale rigettò l'opposizione.

Con citazione del 29.7.10 il Comune di Caserta propose appello avverso tale sentenza, chiedendo la revoca del decreto opposto,


*lone*

previo accertamento dei rispettivi controcrediti per euro 392.307,85, vantato a titolo di quota di compensazione ambientale dal 22.12.03 al 30.5.06, e di euro 1.500.000,00 quale somma attribuita dall'ordinanza commissariale n.93/06, ovvero, in subordine, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione, che il Consorzio fosse condannato al pagamento delle suddette somme.

Si costituì il Consorzio resistendo all'appello.

Con sentenza del 14.5.13 la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello, osservando preliminarmente che: l'eccezione d'inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva del Consorzio era infondata poiché proposta tardivamente per la prima volta in appello; l'eccezione era comunque infondata in quanto fatta valere sulla base di norme inapplicabili perché relative ai rapporti tra il Commissario Governativo e le società affidatarie; parimenti inammissibile era l'altra eccezione avente ad oggetto un controcredito del ricorrente a titolo di compensazione ambientale ai sensi dell'ordinanza commissariale n.112/03 perché proposta per la prima volta in appello e, comunque, infondata considerato che tale credito non era né liquido, né esigibile, peraltro oggetto di altro contenzioso tra le parti.

Premesso ciò, la Corte territoriale ha ritenuto: l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal Comune sulla base della l. n. 21/06 che aveva stabilito l'impignorabilità e l'insequestrabilità delle "risorse finanziarie comunque dirette al commissario delegato", in quanto norma non applicabile nella fattispecie; che dall'art. 8 della convenzione sottoscritta il 30.3.06 dal Commissario delegato per l'emergenza-rifiuti in Campania e dal Commissario straordinario del Comune di Caserta si desumeva che quest'ultimo aveva disposto che



la somma di euro 1.500.000,00 (riconosciutagli dal Commissario del Governo a titolo indennitario per l'allestimento del sito di trasferta dei rifiuti), era destinata ad estinguere il debito che l'ente locale aveva contratto nei confronti del Consorzio (e in subordine, all'estinzione dei debiti del Comune verso il medesimo Commissario). Da tali premesse, la Corte d'appello ha dedotto che: il Commissario Governativo aveva inteso accollarsi, fino alla concorrenza della suddetta somma, il debito che il Comune aveva nei confronti del Consorzio, o in subordine, detrarre la stessa somma dal debito del Comune verso il Commissario di Governo; trattandosi di acollo liberatorio ex art. 1272 c.c., il Consorzio non aveva però aderito all'accordo tra le altre due parti, né vi era stata liberazione del Comune, per cui lo stesso Consorzio aveva dunque il diritto di far valere il credito, oggetto del decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Caserta.

Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Si è costituito il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, in liquidazione, con controricorso.

#### **RITENUTO CHE**

Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 345, c.p.c., avendo la Corte d'appello ritenuto erroneamente inammissibile perché tardiva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Consorzio, dovendosi essa ritenere attinente alla titolarità del potere di agire in giudizio.


Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, del d.l. n.245/05, conv. nella l. n. 21/06, 1 dell'O.P.C.M. 3479/05, nonché degli artt. 100 e 345, c.p.c., in quanto la Corte d'appello non avrebbe fatto corretta applicazione di tali norme che, invece, sancivano il potere del Commissario delegato per

l'emergenza-rifiuti in Campania di "provvedere tempestivamente al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della Regione Campania (v. art. 2 citato), ovvero che il Commissario assumeva nella propria contabilità speciale, dalle società affidatarie, la gestione delle somme accantonate a titolo di contributi e maggiorazioni (v. art. 1 citato).

Da tali norme il ricorrente ha dedotto che: il potere-dovere di riscossione delle tariffe in questione competeva esclusivamente al Commissario di Governo; il Comune non poteva pagare la tariffa all'affidatario del servizio il quale doveva presentare fatturazione al Commissario di Governo.

Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1268, 1272, 1973, c.c., avendo la Corte d'appello erroneamente affermato che la convenzione sottoscritta dal Commissario straordinario con il Comune configurasse un accollo del debito da parte del primo, con mancata liberazione del debitore originario verso il creditore, emergendo invece una delegazione cumulativa fondata sull'obbligazione del delegato degradata ad obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore avrebbe avuto l'onere di chiedere preventivamente l'adempimento al delegante e, solo in caso di infruttuosità della richiesta, avrebbe poi potuto formulare la richiesta al Comune delegato.

Il primo motivo è infondato. Va premesso che non può essere condivisa l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui sarebbe stato inammissibile, per tardività, il motivo d'appello concernente il difetto di legittimazione passiva del Consorzio, in quanto sulla base della giurisprudenza recente di questa Corte le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese,



proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass., SU, n. 2951/16; ord. n. 30545/17).

Premesso ciò, va osservato che il Consorzio è il titolare del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto non essendo contestato lo svolgimento dell'attività a favore del Comune opponente sulla base di un rapporto negoziale intercorso tra tali enti. Invero, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani costituiscono un servizio pubblico che la legge riserva obbligatoriamente ai Comuni, ai sensi di quanto già previsto - prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 4, allegato 20, del già citato d.lgs. n. 104 del 2008 - dall'art. 33, comma 2, lettera e), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Il secondo motivo, in parte connesso al primo, è infondato. Al riguardo, la Corte d'appello ha applicato correttamente le norme richiamate dal ricorrente Comune, considerando in particolare che: il potere-dovere del Commissario di Governo di riscuotere le tariffe e di provvedere alla relativa contabilità riguarda i rapporti tra lo stesso Commissario e il Comune, ma non incide sui rapporti tra il Consorzio e l'Ente locale; di conseguenza non è corretto affermare che quest'ultimo non poteva pagare le fatture al Consorzio.

Il terzo motivo è inammissibile poiché il ricorrente adduce una ricostruzione dei rapporti tra i vari organi sulla base di un atto amministrativo non censurabile, tendendo a riesaminare l'attività interpretativa svolta dalla Corte territoriale.

Invero, la ricognizione astratta della fattispecie di fatto non induce a inquadrala nell'ambito della delegazione, difettandone i presupposti. Al riguardo, afferma questa Corte che in tema di assunzione dell'obbligazione da parte del delegato al pagamento ai sensi dell'art. 1268 cod. civ. non sono richiesti speciali requisiti di forma, potendosi ammettere l'integrazione anche in virtù di accordi conclusi per *facta concludentia* ed in via progressiva se alla dichiarazione del delegante o del delegato o del delegatario si aggiunge quella delle altre parti in un momento successivo" (Cass., n. 19090/07).

Ora, nel caso concreto, il giudice del merito, con motivazione immune da censure e nel rispetto dei canoni ermeneutici negoziali, non ha riscontrato la prova del consenso delle varie parti dell'asserito negozio trilatero; in particolare, non è stata ravvisata una dichiarazione del Comune (che dovrebbe essere il debitore-delegante) rivolta al delegato (che dovrebbe essere il Commissario del Governo), né l'adesione del delegatario (Consorzio-creditore).

Appare altresì significativo della mancanza della delegazione il fatto che non risulta stipulato l'accordo tra Commissario di Governo e il Consorzio, pur previsto dall'art. 4 della citata convenzione(v. pag. 6 della sentenza d'appello).

Le spese seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 15.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

•  
•  
Ai sensi dell'art. 13, comma *1quater*, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma *1bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2018.